

Modello 770/2022: presentazione entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre 2022 scade il termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del **modello 770/2022**, relativo al periodo d'imposta 2021, approvato con il provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11224, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 15 aprile 2022).

Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere utilizzata dai **sostituti d'imposta**, ai sensi dell'art. 4 del Dpr 322/98, per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

I dati possono essere trasmessi in un unico flusso ovvero in più flussi.

In quest'ultimo caso è necessario inserire il valore "2" nel campo "Tipologia invio", presente all'interno del frontespizio (riquadro "Redazione della dichiarazione").

Il caso più frequente è quello rappresentato dal sostituto d'imposta che si avvale di un consulente del lavoro per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate per i redditi di lavoro dipendente e del **commercialista** per quelli di lavoro autonomo.

Il **numero massimo dei flussi** che possono essere trasmessi è pari a 3, i quali devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate ("Dipendente"; "Autonomo"; "Capitale"; "Locazioni brevi" e "Altre ritenute"), nel rispetto di precise indicazioni. In particolare, il flusso "Locazioni brevi" deve essere trasmesso insieme a quello "Autonomo"; se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro

autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”). Invece, il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).

Le **novità** di maggior rilievo relative del modello 770/2022 riguardano:

- la sospensione dei versamenti per effetto dei provvedimenti normativi emanati per l'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per l'emergenza sanitaria derivante dalla peste suina africana e dall'influenza aviaria;
- il recupero del trattamento integrativo.

Con riferimento al primo punto, nei quadri ST (sezioni I e II) ed SV si confermano – rispetto al modello 770/2021 – i campi nn. 15 (“Nota”) e 16 (“Importo sospeso”) ma vengono introdotti **nuovi codici** per il campo n. 15.

Nel dettaglio, all'interno dei campi in esame il sostituto d'imposta dovrà indicare:

- il codice (da 1 a 15) corrispondente alla disposizione normativa che ha previsto la sospensione dei versamenti (campo n. 15);
- il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel campo 15 (campo n. 16).

Con riguardo al quadro SV i codici che possono essere inseriti all'interno del campo 15 “Nota” sono i seguenti: 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 15.

Per il **quadro ST**, le istruzioni specificano inoltre che in presenza dei codici Covid-19 **da 1 a 12** nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11, 13 e 16.

Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito

nell'ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dai codici 13, 14 e 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11, 13 e 16.

Mentre, per il **quadro SV**, in presenza dei codici Covid-19 5, 6, 7, 8, 11 e 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S), 11 e 16. Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell'ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice **15**, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11 e 16.

Con riferimento al trattamento integrativo ex art. 1 del Dl 3/2020, la novità di maggior rilievo riguarda l'introduzione del codice "P" da inserire nel punto 10 "Note" del quadro ST al fine di indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo **recuperato** a rate nell'anno 2021, ma pertinente l'anno precedente (2020).

Nuovi campi per il recupero del trattamento integrativo

Inoltre, sempre con riferimento al trattamento integrativo, è stato implementato – rispetto al modello 770/2021 – il rigo **SX49** (riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2021 l'erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Dl 3/2020) con l'inserimento delle colonne 1 (da valorizzare con il credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 del modello 770/2021) e 5 (dove indicare l'ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l'anno 2020 e recuperato ratealmente nell'anno 2021 dal sostituto d'imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10), e la modifica della colonna 3.

(MF/ms)